SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 988)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'insieme dei provvedimenti legislativi ed amministrativi attraverso i quali si manifestano, nel momento presente, gli indirizzi di politica fiscale del Governo — nel più ampio quadro di quella economica — si caratterizza per l'intento di apportare una maggiore razionalizzazione nel sistema impositivo. Un sistema impositivo razionale non può infatti tollerare la presenza di sacche di evasione gravando per altro prevalentemente su soggetti i cui redditi o ricavi sono facilmente evidenziabili, ma deve ricercare innanzi tutto la organicità, chiarezza e precisione delle norme nonchè la efficacia dei controlli.

Al fine suddetto si ispirano non solo i provvedimenti che, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 249, prevedono l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti che compiono operazioni per le quali non è obbligatorio il rilascio della fattura, ma anche gli schemi di decreti delegati sottoposti all'esame della Commissione parlamentare di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che mi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

rano, tra l'altro, a consentire una più ampia applicazione del regime della sospensione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di esportazione.

Nell'ambito delle stesse finalità si collocano il disegno di legge, che intende attribuire rilevanza fiscale agli scontrini rilasciati da appositi registratori di cassa, approvato in data odierna dal Consiglio dei ministri ed il decreto-legge in esame, il quale in particolare prevede:

1) l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

2) la modifica di talune aliquote dell'imposta di fabbricazione;

3) la introduzione di misure agevolative temporanee e la emanazione di norme chiare e precise in materia di imposte sul reddito.

Il provvedimento in rassegna produce un effetto di maggior gettito che si è ricercato con l'espresso intendimento di caratterizzare il prelievo strutturalmente, cioè con riferimento agli stessi criteri ai quali si ispirano anche gli altri provvedimenti di cui si è fatto cenno e cioè:

a) incidenza sulla generalità dei contribuenti;

b) incentivo strutturale ad alcuni settori produttivi o commerciali;

c) riduzione dell'evasione legale.

* * *

Con gli articoli da 1 a 5 si è disposto circa l'accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Le aliquote che attualmente gravano sulle operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sono stabilite nelle seguenti misure: 1 per cento, 3 per cento, 6 per cento, 9 per cento, 12 per cento, 14 per cento, 18 per cento e 35 per cento.

Un così ampio ventaglio è stato più volte oggetto di rilievi non solo da parte degli operatori economici ma anche in sede parlamentare, ove si è richiesto sovente un provvedimento volto a ridurre il numero delle aliquote, che non trova riscontro in nessun altro Paese della Comunità economica europea.

Infatti, le aliquote IVA in vigore nella Repubblica federale tedesca sono due, ed altrettante nel Regno Unito e nei Paesi Bassi; in Francia, Belgio, Irlanda, Lussemburgo sono tre, e in Danimarca una.

La molteplicità delle aliquote provoca per altro non poche difficoltà applicative, è fonte di incertezza per l'esatta applicazione del tributo e comporta notevoli complicazioni per la tenuta della contabilità fiscale da parte delle imprese con conseguenti aggravi di costi amministrativi. Agli uffici è del pari imposta una maggiore mole di lavoro, in conseguenza dei più dettagliati controlli che si rendono necessari anche per prevenire possibili tentativi di frodi ed artifici.

L'unificazione delle aliquote, oltre alle finalità sopraccennate, viene incontro, in taluni casi, con la rideterminazione del carico fiscale, alle esigenze manifestatesi in particolari settori.

Le aliquote prese in considerazione ai fini dell'accorpamento inoltre non si discostano tra di loro sensibilmente e ciò al fine di non arrecare rilevanti perturbamenti nei settori economici cui si riferiscono.

Con il provvedimento in oggetto le aliquote da otto vengono ridotte a cinque (2 per cento, 8 per cento, 15 per cento, 18 per cento e 35 per cento) contribuendo positivamente al processo di razionalizzazione del tributo.

In particolare, con l'articolo 1 si procede alla unificazione al 2 per cento delle aliquote dell'1 e del 3 per cento. Il settore interessato è prevalentemente quello alimentare.

Per effetto dell'accorpamento, per i seguenti prodotti l'aliquota dell'1 per cento viene elevata al 2 per cento:

mais ibrido anche per la semina;
frumento;
granoturco;
orzo;
segala;
avena;

altri cereali minori e relative farine destinate ad uso zootecnico;

farine e semole di frumento, granturco o segala;

farine di orzo ed altri cereali ad uso zootecnico;

paste alimentari confezionate con il solo impiego di farine e semole di frumento e di segala;

semole di frumento, granturco e segala;

pane ed altri prodotti della panetteria ordinaria;

latte allo stato naturale destinato al diretto consumo alimentare;

fette biscottate;

pesce fresco, anche congelato, destinato al diretto consumo alimentare, di estera provenienza;

bevande vinose destinate ad essere somministrate a collaboratori delle aziende agricole;

bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori;

fertilizzanti;

crostacei, molluschi e testacei destinati al diretto consumo alimentare;

mangimi composti, semplici di origine vegetale ad uso zootecnico;

mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero in quantità inferiore al 50 per cento;

mangimi semplici di origine vegetale;

ostie e particole per scopi religiosi;

zucchero anche denaturato per uso zootecnico.

L'aliquota viene, invece, ridotta dal 3 per cento al 2 per cento per i seguenti beni e servizi:

burro;

margarina animale o vegetale;

formaggi tanto duri che molli;

ricotta;

ortaggi;

olive in salamoia;

verdure;

frutta fresca allo stato naturale;

frutta secca anche sgusciata;

mandorle pelate; mandorle secche, sgusciate e decorticate, arachidi anche se destinate alla disoleazione;

legumi secchi;

fave secche aventi qualsiasi destinazione;

funghi coltivati, altri funghi freschi e funghi secchi;

patate;

lupini;

castagne secche;

conserve di pomodoro;

orzo vestito, escluso quello destinato alla semina;

farina di orzo;

pomodori pelati;

olii di semi allo stato commestibile;

olii di oliva di pressione, commestibili;

olii di oliva rettificati e miscele di questi con olii di pressione commestibili;

olio di oliva lampante;

olio di sansa di oliva greggio ed olii da frutti oleosi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

olii di semi;

semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione esclusi quelli di lino e di ricino;

riso e risone;

zucchero avente qualsiasi destinazione;

pesci freschi anche congelati o surgelati compresi crostacei e molluschi e testacei, non destinati al diretto consumo alimentare;

pesci salati o pressati in salamoia, secchi o affumicati, compresi baccalà, aringhe, stoccafisso, storione e salmone, anche se contenuti in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi;

uva da tavola;

carta destinata alla stampa dei periodici, di cui al n. 79 della tabella *A*, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e degli atti parlamentari; cessioni dei detti periodici e atti parlamentari;

prestazioni di servizi per la composizione e stampa dei giornali periodici e per gli atti parlamentari.

È da ritenere che le disposte misure non dovrebbero determinare al consumo apprezzabili aggravi, in considerazione delle compensazioni fiscali conseguenti alla predetta unificazione.

Alla stessa aliquota del 2 per cento vengono assoggettate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al settore edilizio agevolato, per le quali sono attualmente previste le aliquote del 3 e del 6 per cento. Beneficiano della nuova aliquota ridotta sia l'edilizia residenziale a carattere pubblico o privato sia le opere di urbanizzazione primaria o secondaria nonchè gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Per effetto della modifica apportata al n. 77 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota del 2 per cento trova inoltre applicazione per le cessioni di materie prime e semilavorate relative alla costruzione di case di civile abitazione, degli edifici ad esse assimilati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che attualmente sono generalmente soggette al tributo in base all'aliquota ordinaria del 14 per cento.

Con la cennata modifica al n. 77 tutti indistintamente i beni forniti per la costruzione dei fabbricati in argomento fruiscono di un identico trattamento tributario. Si elimina in tal modo una sperequazione tra beni che hanno medesime finalità e si pone fine, nel contempo, ad incertezze interpretative manifestatesi nella individuazione di taluni prodotti agevolati.

In pratica vengono a fruire della nuova aliquota agevolata le seguenti operazioni.

Settore edilizia residenziale pubblica:

a) appalti relativi alla costruzione di case di civile abitazione non di lusso, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche, effettuati dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero da imprese « private » ma con il contributo o concorso dello Stato o dei predetti enti;

b) appalti relativi alla costruzione di edifici assimilati alle case non di lusso sopra indicate, ai sensi della legge 19 luglio 1961, n. 659 (edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili), posti in essere dallo Stato o da altri enti pubblici, eccetera;

c) appalti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 20 ottobre 1971, n. 865;

d) appalti relativi alla realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione calore-energia (esempio: metanodotti);

e) cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui alle lettere *a*) e *b*) effettuate dalle imprese costruttrici; cessioni delle opere di cui alle lettere *c*) e *d*) effettuate dalle imprese costruttrici;

f) appalti aventi per oggetto interventi di recupero, restauro, manutenzione straordinaria, eccetera, effettuati su immobili indicati nell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora eseguiti con il concorso o contributo dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 59 della stessa legge n. 457;

g) cessioni di immobili o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui alla precedente lettera *f*);

h) cessioni di beni, comprese materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dei fabbricati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Settore privato:

a) appalti relativi alla costruzione di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, posti in essere da imprese « private » (voce n. 7, parte III, tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

b) cessioni degli immobili di cui alla lettera *a*) o di porzioni di essi, purchè effettuate dalle stesse imprese costruttrici;

c) cessioni di beni, comprese materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli edifici di cui alla lettera *a*);

d) appalti aventi per oggetto interventi di recupero, restauro, manutenzione straordinaria, eccetera, effettuati da imprese « private » su immobili indicati nell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) cessioni di immobili o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui alla precedente lettera *d*);

f) appalti relativi alla costruzione di case rurali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; cessioni delle medesime effettuate dalle imprese costruttrici; cessioni di beni, comprese materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle stesse.

La sensibile riduzione delle aliquote dovrebbe contribuire alla ripresa di un settore di così grande importanza per l'economia nazionale.

Anche i materiali e i prodotti dell'industria lapidea, attualmente soggetti all'aliquota del 6 per cento, sono sottoposti all'aliquota del 2 per cento. La riduzione di aliquota comporterà per gli operatori economici interessati indubbi vantaggi, in relazione anche alle minori esposizioni finanziarie che ne deriveranno a favore degli imprenditori.

Tra le operazioni, che nel settore dell'edilizia rimangono soggette all'aliquota ordinaria, si segnalano:

a) appalti per la costruzione di case di lusso (di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969) e relative cessioni;

b) appalti e cessioni di alcune opere pubbliche o private non aventi carattere residenziale (dighe, aeroporti, alberghi, palazzi comunali, eccetera) e non rientranti tra le « infrastrutture » di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) cessioni di case di civile abitazione non di lusso e degli edifici assimilati effettuate da imprese non costruttrici;

d) cessioni di case di civile abitazione non di lusso e di edifici assimilati, effettuate da imprese costruttrici, realizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n. 408;

e) cessioni di beni, comprese materie prime e semilavorate, forniti per effettuare interventi di recupero, restauro, manutenzione straordinaria, eccetera, di immobili.

Infine, vengono assoggettate alla stessa aliquota del 2 per cento le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, per evidenti finalità culturali. Si è disposto l'assoggettamento alla aliquota del 2 per cento anche per le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); di oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e di altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulle persone o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v. d. 90. 19); di poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v. d. 87. 11); di altre parti, pezzi staccati ed eccessori esclusivamente destinati ai beni sopra elencati.

Le operazioni relative a questi prodotti sono attualmente esenti e la tassazione con una aliquota, peraltro molto contenuta, ha lo scopo di evitare gli effetti distorsivi derivanti dalla istituzione di esenzioni con divieto di detrazione di imposta a monte nonchè una generalizzazione del *pro rata* di detrazione per l'industria e il commercio.

Si riordina nel contempo tutto un settore attualmente soggetto a trattamenti differenziati soprattutto per quanto concerne le dette parti, pezzi staccati ed accessori.

Conseguente alla disposta tassazione dei beni sopraindicati è la soppressione dell'esenzione prevista dal numero 25 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'articolo 2 vengono unificate all'8 per cento le aliquote del 6 e del 9 per cento in

atto previste per le cessioni di taluni prodotti.

Tra quelli di largo consumo, la cui aliquota viene elevata dal 6 all'8 per cento, si segnalano: caffè, tè, birra, vino, preparazioni alimentari varie, carni degli animali delle specie diverse da quella bovina, acqua e acque minerali, saponi comuni, gas ed energia elettrica per uso domestico, prodotti farmaceutici, prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Tra i servizi, la cui aliquota dal 6 per cento viene elevata all'8 per cento, si segnalano:

spettacoli cinematografici, sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al numero 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

servizi delle radiodiffusioni circolari;

servizi telefonici per utenze private;

prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali.

La riduzione di aliquota dal 9 all'8 per cento è prevista per i seguenti beni e servizi:

prodotti tessili di largo consumo (di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757);

prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso e nei parchi di campeggio;

somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

Con l'articolo 3 viene elevata di un punto l'aliquota normale del quattordici per cento. Ai sensi del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la aliquota normale dell'imposta è attualmente stabilita nella misura del quattordici per cento e — proprio per il suo carattere di normalità — si applica a tutte le operazioni concernenti beni e servizi non contemplati nelle tabelle allegate al citato decreto, nonchè a quelle operazioni per le quali, in base a provvedimenti *ad hoc*, non siano state indicate aliquote particolari o in via temporanea o in via permanente. Il presente decreto non tocca la costruzione logica delle aliquote del tributo che prevede una aliquota normale (che appunto viene ora fissata nel quindici per cento) ed altre diverse relative a beni o servizi elencati nelle tabelle *A* e *B* o fissate con provvedimenti particolari.

Con lo stesso articolo 3 viene inoltre elevata dal 9 al 15 per cento l'aliquota per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina e delle relative carni.

Come si è detto, l'articolo 3 dispone nel senso di fissare al 15 per cento l'aliquota normale.

L'aumento ha essenzialmente lo scopo di recuperare la perdita di gettito conseguente alle riduzioni di aliquote introdotte con questo stesso provvedimento per alcuni settori.

Con l'articolo 4 si eleva dal dodici al diciotto per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni e alle importazioni della benzina, del gas di petrolio liquefatto e del metano destinati all'autotrazione.

Con l'articolo 5, primo comma, vengono soppressi i numeri 25) e 26) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la conseguenza che i prodotti elencati nei detti numeri non fanno parte della tabella *B* e non sono soggetti quindi all'aliquota del 35 per cento.

Con il secondo comma si stabilisce l'aliquota del 18 per cento per le cessioni e le importazioni di tutti indistintamente i prodotti già elencati nei detti numeri 25) e 26) e ciò allo scopo di assicurare a tali prodotti lo stesso trattamento di aliquota previsto per gli altri prodotti dello stesso settore merceologico, quali gli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, soggetti all'aliquota del 18 per cento ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1979, numero 599.

Motivi di coordinamento legislativo impongono conseguentemente la modifica della lettera *a*) dell'articolo 19 allo scopo di eliminare i richiami ai numeri 25) e 26) della tabella *B*, non più necessari.

I prodotti che saranno assoggettati all'aliquota del 18 per cento sono i seguenti:

n. 25) fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione dell'immagine e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v. d. 92. 11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v. d. 92. 13); apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v. d. ex 85. 15/A. III-b-3);

n. 26) supporti di suono per apparecchi della voce n. 92. 11 o per registrazioni analoghe; cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v. d. ex 92. 12).

Con l'articolo 6 vengono stabilite le percentuali di scorporo delle aliquote IVA del 2, 8, 15, 18 e 35 per cento e si provvede, nel contempo, ad inserirle organicamente nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Viene soppresso in conseguenza l'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'articolo 7 si provvede a disciplinare organicamente il settore dello spettacolo.

Ad illustrazione delle misure stabilite si fa presente quanto segue.

Il punto n. 1) della tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedeva, nel testo originario, l'assoggettamento alla aliquota IVA ridotta del 6 per cento degli « spettacoli, giuochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 10, trattenimenti pubblici ».

Il Ministero delle finanze ebbe a precisare che la predetta aliquota ridotta si rendeva applicabile, oltre che alla fase di programmazione dei *films* (rapporto esercente-spettatore), anche all'importazione degli stessi ed ai rapporti intercorrenti tra importatori o produttori e distributori ed esercenti. Analoghi criteri sono stati adottati per altri settori dello spettacolo (teatro, trattenimenti pubblici e sportivi).

Con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, recante misure urgenti in materia tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, l'applicazione della aliquota IVA ridotta del 6 per cento è stata limitata agli spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali, con l'effetto che i suaccennati rapporti posti in essere nel settore cinematografico, a decorrere dal 18 marzo 1976, sono stati assoggettati alla normale aliquota del 12 per cento (14 per cento dal 7 febbraio 1977).

Con la successiva legge 5 gennaio 1979, n. 1, è stata ripristinata per gli spettacoli cinematografici l'aliquota IVA del 6 per cento.

Dagli atti parlamentari relativi alla detta legge n. 1 risulta che nel corso della discussione è emersa la esigenza di delineare l'ambito di applicazione della disposizione, nel senso che nel termine « spettacolo » deve intendersi compreso esclusivamente il rapporto intercorrente tra l'esercente e lo spettatore, con l'effetto che restano esclusi dall'aliquota ridotta tutti gli altri rapporti posti in essere sia per la produzione dello spettacolo sia nelle fasi di distribuzione. Da qui la necessità di revocare le difformi risoluzioni emanate in passato dall'Amministrazione finanziaria e di regolarizzare mediante apposita normativa le posizioni fiscali dei contribuenti che avessero adeguato il loro comportamento alle risoluzioni medesime.

In tali sensi l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 21 — prot. 381701/80 — del 9 maggio 1980, ha chiarito che la ridotta aliquota IVA del 6 per cento trova applicazione unicamente nei rapporti intercorrenti tra l'esercente lo spettacolo e lo spettatore, rimanendone, quindi, esclusi tutti gli

altri rapporti posti in essere anteriormente alla detta fase ed ha revocato, in conseguenza, le precedenti difformi risoluzioni emanate in materia.

Al fine, quindi, di mettere ordine nelle situazioni pregresse, con l'articolo 7 si provvede ad estendere l'applicazione dell'aliquota IVA (dell'8 per cento per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 2) ai corrispettivi dovuti dagli esercenti le sale cinematografiche e dai circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per il noleggio dei *films*.

L'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento anche alla fase del noleggio mira ad evitare le conseguenze di natura finanziaria, a carico degli esercenti che intendono fruire del regime forfettario, derivanti dall'applicazione dell'aliquota ordinaria ai contratti di noleggio.

Contemporaneamente, si dichiara « regolare » l'applicazione dell'aliquota IVA del 6 per cento a tutti i rapporti concernenti le fasi della produzione e della distribuzione dei *films* ed a quelli relativi alla fase della produzione e successive, per le altre attività spettacolistiche, diverse dal cinema, elencate al n. 1, parte III — Servizi — della già richiamata tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò limitatamente alle operazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Con l'articolo 8 viene disposto che le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste nella misura del 6 per cento, del 12 per cento e del 30 per cento per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese allo Stato e agli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, sono elevate rispettivamente all'8 per cento, al 15 per cento e al 35 per cento.

A questo proposito è da ricordare che il citato decreto-legge — per effetto delle modifiche subite con la legge di conversione 7 aprile 1977, n. 2 — non apportò elevazioni di aliquote per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi suddette. Con l'odierno provvedimento si elevano, come si è detto, anche le aliquote relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese allo Stato ed agli enti ed istituti in esecuzione di contratti conclusi prima dell'8 febbraio 1977 (ovviamente relativamente ai corrispettivi pagati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto) e senza che la nuova disposizione incida sul carattere temporaneo di talune delle aliquote stesse.

Con l'articolo 9 viene preso atto che per taluni prodotti vigono attualmente aliquote ridotte stabilite in via temporanea. Ciò accade per esempio per i fertilizzanti; per i prodotti alimentari già esenti dall'IGE e per quelli già soggetti allo stesso tributo con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento; per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; per i prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni. Le nuove aliquote così come stabilite negli articoli precedenti sostituiscono sì le attualmente vigenti, ma per lo stesso periodo di tempo per il quale queste avrebbero dovuto essere applicate.

Con l'articolo 10 si riconosce che l'IGE dovuta sugli appalti nonchè sui contratti di subappalto e di forniture legittimamente stipulati per la costruzione di autostrade doveva ritenersi compresa nel regime agevolativo di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Ciò si rende necessario al fine di eliminare dubbi e incertezze che hanno dato luogo a numerose controversie. La precisazione in ordine alla legittimità della stipulazione dei contratti di subappalto e connesse forniture vale ad escludere dal regime agevolativo quei contratti che siano stati conclusi in violazione dell'articolo 339 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato *F*.

Va ricordato, per completezza, che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui eventualmen-

te addebitata è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite per gruppi di prodotti con decreto dal Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e della marina mercantile. In virtù di siffatta forfettizzazione, prevista dall'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 633, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse.

Nell'ambito di questa disciplina, in considerazione delle modifiche alle aliquote dell'IVA apportate con il decreto-legge in rassegna, verranno altresì modificati, con apposito decreto interministeriale, quelli emessi il 29 marzo e 13 aprile 1979.

* * *

Con gli articoli da 11 a 19 vengono apportate talune modifiche alle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli alcoli.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale vengono aumentate (articolo 11) nella misura di lire 1.059 per ettolitro e, pertanto, l'aliquota passa da lire 34.638 a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

In concreto, il prezzo di vendita della benzina (*super*) passa da lire 700 a lire 750 al litro: l'aumento di lire 50 al litro è dovuto per lire 10,59 per il predetto aumento d'imposta di fabbricazione e per lire 39,41 per effetto della variazione di aliquota di IVA dal 12 al 18 per cento.

Per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente stabilita nella misura di lire 3.569,70 per ettolitro l'imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP/4 », destinati all'Amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina cui l'anzidetto prodotto è fiscalmente assimilato.

Per mantenere inalterati gli attuali rapporti tra i prezzi di vendita della benzina e degli altri carburanti (GPL e metano per autotrazione) viene proporzionalmente aumentata anche l'imposta di fabbricazione sui GPL per autotrazione da lire 35.126 a lire 36.402 per quintale (ultimo comma, articolo 11) e l'imposta erariale di consumo sul gas metano per autotrazione da lire 107,13 a lire 112,43 per metro cubo (articolo 12).

Conseguentemente, tenendo conto anche della maggiore incidenza fiscale dell'IVA che è passata dal 12 al 18 per cento, i prezzi di vendita della benzina, del GPL e del metano per autotrazione passano, rispettivamente, da lire/litro 700, lire/litro 457 e lire/metro cubo 350 a lire/litro 750, lire/litro 490 e lire/metro cubo 375, mantenendo così i rapporti già esistenti.

Con l'articolo 13 vengono elevate da lire 120.000 a lire 600.000 per ettanidro l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole etilico, nonchè sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico equiparati all'alcole etilico di prima categoria.

La mancanza di adeguati aumenti, negli anni trascorsi, delle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine sugli spiriti ha determinato, in termini reali, una notevole erosione del gettito derivante dall'applicazione di detti tributi, per effetto dell'inflazione accentuatasi negli ultimi tempi.

Tale stato di fatto ha, inoltre, determinato enorme divario tra l'entità delle aliquote applicate sui prodotti alcolici negli altri Paesi della Comunità europea e quelle vigenti attualmente in Italia con evidenti ripercussioni negative per il nostro Paese in materia di importazione di detti prodotti.

Pertanto, l'aumento stabilito con il predetto articolo 13 risponde anche all'esigenza di adeguare il gettito alla situazione attuale ed avvicinare le aliquote d'imposta sugli spiriti a quelle in vigore negli altri Paesi comunitari, in attesa dell'armonizzazione delle accise.

Gli articoli 14, 15 e 16 del provvedimento contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento d'imposta anche i quantitativi dei prodotti petroliferi, superiori a venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, e i quantitativi di alcoli da chiunque e comunque detenuti o viaggianti, alla data di entrata in vigore del decreto, e per stabilire sanzioni pecuniarie a carico degli eventuali inadempimenti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

In particolare, per quanto concerne gli alcoli sui quali è stata già assolta l'imposta nella precedente misura, l'aumento viene limitato, per motivi tecnico-operativi, alle giacenze di alcole tal quale, liquori, acquaviti, estratti alcolici e profumerie alcoliche e, per gli esercizi di minuta vendita, alle giacenze degli anzidetti prodotti superiori a 500 litri idrati.

Con l'articolo 17 vengono stabiliti i nuovi prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori in una unica misura per ogni taglia.

La misura unificata è stata calcolata in modo da assicurare l'invarianza del gettito.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo del 27 febbraio 1980 (causa n. 169).

Con detta sentenza la menzionata Corte di giustizia ha dichiarato che l'Italia applicando, « attraverso l'apposizione di contrassegni di Stato sui recipienti contenenti acquaviti destinate alla vendita al minuto, una imposta differenziata in materia di acquaviti, a norma della legislazione fiscale nazionale e in particolare dell'articolo 6 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per quanto concerne, da una parte, le acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali e di canna da zucchero e, dall'altra, le acquaviti di vino e di vinacce, è venuta meno, per quanto riguarda i prodotti importati dagli altri Stati membri, agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 95 del Trattato CEE ».

Difatti, con il citato decreto-legge fu stabilito un prezzo dei contrassegni di Stato per le acquaviti di cereali e di canna superiore a quello previsto per le altre acquaviti e per i liquori.

La disposizione venne contestata dall'esecutivo comunitario, che investì, sulla base dell'articolo 169 del Trattato di Roma, la Corte di giustizia con il risultato sopra riportato.

Gli articoli 18 e 19 concernono l'assoggettamento al nuovo prezzo dei contrassegni di Stato detenuti dai fabbricanti o dagli imbottigliatori alla data di entrata in vigore del provvedimento, le modalità per l'effettuazione del pagamento o del rimborso delle differenze di prezzo e le penalità per l'omessa o ritardata denuncia delle giacenze.

L'articolo 20 del decreto-legge in rassegna intende introdurre per gli interessi, premi e altri frutti relativi alle obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e di istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, un'esclusione sia dalla ritenuta prevista dall'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia dalla tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti i relativi interessi, premi e altri frutti.

La specifica previsione della esclusione dall'imposizione dei predetti redditi obbligazionari si è resa necessaria per evitare che, operando l'anzidetta ritenuta oltre che a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche anche a titolo di acconto nei confronti delle persone giuridiche, la sola previsione esonerativa della ritenuta avrebbe comportato il mantenimento della imposizione sostanziale a carico delle persone giuridiche destinatarie della predetta ritenuta a titolo di acconto.

La disposizione intende agevolare la collocazione sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari emessi dai soggetti che effettuano operazioni di credito a medio e lungo termine, in conformità a disposizioni legi-

slative, statutarie o amministrative. Ne dovrebbe risultare stimolata siffatta collocazione e conseguentemente aumentata la disponibilità finanziaria da parte dei soggetti erogatori del credito.

La norma ha effetto limitato nel tempo nel senso che si applica alle obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Con l'articolo 21 viene prevista la deducibilità per intero delle spese chirurgiche e delle spese per prestazioni specialistiche nonchè quelle per protesi dentarie e sanitarie sempre che il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi il domicilio e la residenza del percipiente nel territorio dello Stato, dichiarando che le spese stesse sono rimaste effettivamente a proprio carico.

La norma proposta è assegnata a due funzioni complementari: a quella di accrescere l'efficienza dei controlli ed a quella di riservare ai soggetti che sostengono spese per prestazioni chirurgiche, per prestazioni mediche specialistiche e per protesi sanitarie, un trattamento fiscale più conforme alla capacità contributiva dei soggetti che le sostengono.

L'articolo 22 dal canto suo stabilisce che l'INPS è tenuto ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, riproponendo quanto già aveva disposto l'articolo 22 del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, decaduto per mancata conversione in legge.

A questo proposito occorre tener presenti i problemi sollevati dal fatto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale — che corrisponde ai lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni le relative indennità — non acquista in relazione all'erogazione di tali somme la qualifica di sostituto d'imposta. Tale circostanza, non comportando conseguentemente l'obbligo per l'istituto medesimo di rilasciare ai lavoratori interessati alcun certificato nel quale venga evidenziato l'importo delle somme al predetto titolo erogate, non consente l'esatto ammontare delle integrazioni salariali da indicare, unitamente agli altri cespiti eventualmente posseduti, nella dichiarazione annuale dei redditi con la conseguente impossibilità di pervenire ad una esatta quantificazione del debito di imposta da versare con il sistema dell'autotassazione.

L'articolo 23 dispone che l'attuale importo di lire 500 milioni — stanziato, per ciascun anno finanziario, per la spesa occorrente per la divulgazione del sistema tributario — è elevato a lire un miliardo e trecento milioni annui.

Tale importo di lire 500 milioni — previsto nel n. 2) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, ed iscritto nel capitolo 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso — è insufficiente per sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di diffondere la conoscenza del sistema tributario. Infatti il fenomeno delle evasioni può essere tanto più ridotto quanto più i contribuenti sono a conoscenza del comportamento che devono tenere per assolvere correttamente ai propri obblighi tributari.

Al fine di facilitare i controlli fiscali incrociati, con l'articolo 24 viene disposto che i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1969, n. 67) sono obbligati a riportare nella denuncia di pertinenza dell'INPS l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte, nonchè l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta dovuta.

È anche previsto che la mancata indicazione dei predetti dati comporta, a carico dei trasgressori, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Con l'articolo 25, infine, si dispone in punto di versamenti di acconti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR stabilendo che siffatti versamenti debbono avvenire entro il mese di ottobre e che il loro ammontare è elevato dal 75 all'85 per cento. Analogamente per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare viene disposto che il versamento dell'acconto sulle imposte dovute è effettuato nel decimo

mese dell'esercizio o periodo di gestione. Qualora tuttavia il decimo mese sia scaduto o sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna, continua ad applicarsi, per il primo versamento d'imposta dovuto successivamente a quest'ultima data, il più lungo termine di undici mesi.

Rimane ovivamente fermo il disposto secondo cui i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che per effetto di disposizioni legislative approvano il bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 2364 del codice civile, debbono effettuare il versamento d'acconto entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente.

La norma trova giustificazione nella necessità di controllare la liquidità e la domanda interna oltre che di accrescere il gettito allo scopo di ridurre il disavanzo pubblico.

Allo scopo di eliminare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalle società di capitale e di assicurare la piena trasparenza fiscale di tali società nei confronti dei propri soci la legge 16 dicembre 1977, n. 904, ha istituito il credito di imposta a favore dei percipienti di tali utili nella misura di un terzo dell'ammontare di questi. Nel quadro delle misure adottate, anche per sopperire alle necessità di bilancio, è apparso opportuno contenere temporaneamente la misura di tale credito riducendolo da un terzo ad un quarto relativamente agli utili percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

A tanto si provvede con l'articolo 26 del decreto in rassegna.

L'articolo 27 reca una disposizione a carattere interpretativo con la quale si dispone che è corretto e valido il criterio di imposizione adottato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per gli emolumenti arretrati dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

I cennati emolumenti — concernenti il periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, ma riscossi nel 1974 — sono stati a suo tempo assoggettati alla ritenuta di ricchezza mobile categoria C/2 ed a quella complementare ritenendosi che fossero ad essi applicabili i tributi (ricchezza mobile e complementare) vigenti fino al 31 dicembre 1973, in quanto i presupposti dell'imposizione si erano verificati nel 1973 epoca in cui vigevano i detti vecchi tributi.

Siffatta interpretazione ha dato luogo a dubbi nel senso che si è sostenuto che gli emolumenti in questione dovessero essere invece assoggettati alle nuove imposte sui redditi, previste dalla riforma tributaria, ed in vigore dal 1° gennaio 1974.

E ciò perchè i ripetuti emolumenti sono stati materialmente riscossi nel 1974, quando cioè erano vigenti le nuove imposte sul reddito, alle quali ultime dovevano essere assoggettati gli emolumenti stessi.

La norma in rassegna è intesa da un lato a porre fine a tale questione interpretativa e, dall'altro, risponde ad una esigenza di ordine pratico in quanto se si accogliesse la tesi della « applicazione delle nuove imposte » sarebbe difficile, a distanza di tempo, procedere alla riliquidazione ed al recupero delle imposte ancora eventualmente dovute in quanto molti impiegati nel frattempo sono andati in pensione o sono deceduti.

Come si è detto nella parte introduttiva della presente relazione, il decreto-legge si colloca nell'ambito degli indirizzi di politica economica adottata dal Governo.

In detto quadro, si è potuto ora evidenziare compiutamente l'ampiezza della manovra fiscale per acquisire il maggior gettito necessario che, con un prelievo caratterizzato secondo i criteri strutturali più sopra illustrati, può essere valutato globalmente in lire 3.350 miliardi.

A questo fine soccorrono sia il decreto-legge in rassegna sia i provvedimenti adottati collateralmente dal Ministro delle finanze volti a definire il contenzioso pendente in materia di imposte di registro, successione e ipotecarie nonchè ad estendere l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale a determinate categorie di contribuenti.

Il decreto-legge assicura, per l'anno 1980, un maggior gettito di lire 2.350 miliardi. Di essi lire 750 miliardi circa sono conseguenti all'accorpamento delle aliquote IVA; lire 330 miliardi circa derivano dalle modifiche ap-

portate al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine sugli alcoli; lire 100 miliardi e seicento milioni a titolo di maggior gettito derivante dall'aumento delle aliquote delle imposte di fabbricazione e delle corrispondenti sovrimposte di confine sui prodotti petroliferi nonchè dall'aumento dell'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione; lire 650 miliardi circa si avranno per effetto delle disposizioni modificative della percentuale del versamento di acconto delle imposte sui redditi, cui sono da aggiungersi lire 55 miliardi circa di IRPEF per effetto dell'applicazione dell'articolo 22 del decreto; ed infine lire 500 miliardi circa di recupero di imposte, a seguito dei controlli resi possibili in conseguenza degli adempimenti richiesti, con l'articolo 24 del decreto, alle imprese in sede di dichiarazione dei contributi sociali, con attinenza alle somme versate come sostituti di imposta.

Questi importi — che globalmente ammonterebbero a lire 2.385 miliardi e seicento milioni — devono però tener conto di una lieve perdita di gettito, valutabile in circa lire 35 miliardi per l'anno 1980, quale deriverà dalla non applicazione delle ritenute — previste nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni — sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari da istituti di credito e da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine; nonchè della maggior spesa di circa lire 600 milioni, per l'anno 1980, per il disposto dell'articolo 23.

Per quanto attiene infine ai provvedimenti emanati collateralmente dal Ministro delle finanze si ricorda che:

1) in relazione all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (concernente l'imposta di registro), nonchè all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 (concernente l'imposta sulle successioni e donazioni), con provvedimento n. 32 del 2 luglio 1980 è stato disposto affinchè vengano definite con l'adesione dei contribuenti le controversie pendenti. In particolare, si è stabilita l'applicabilità al valore finale accertato, di un abbuono — obiettivamente determinato — idoneo ad indurre i contribuenti alla definizione bonaria delle controversie. Per effetto di tale provvedimento si stima che possa essere recuperato nell'anno 1980 l'importo di lire 800 miliardi;

2) in base al disposto dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, in data 2 luglio 1980, è stato emanato un decreto ministeriale che determina le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità di rilascio da parte di altre categorie di contribuenti, in aggiunta a quelle che erano già tenute a siffatto adempimento.

Le prime esperienze acquisite hanno infatti dimostrato l'utilità di questo strumento di controllo fiscale.

Dall'estensione del predetto obbligo alle operazioni indicate nel citato decreto ministeriale deriverà un gettito valutato in lire 200 miliardi circa.

L'estrema necessità ed urgenza di provvedere nel senso più sopra illustrato e di evitare che nelle more si verifichino turbamenti speculativi conseguenti al variare della pressione fiscale sui vari settori merceologici, ha reso necessario adottare il provvedimento nella forma del decreto-legge, che viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria.

Decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 181 del 3 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'opportunità di ridurre, mediante accorpamento, il numero delle vigenti aliquote IVA, al fine di semplificare l'applicazione del tributo; di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, degli alcoli e dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti acquaviti e liquori, allo scopo di una maggiore razionalizzazione del relativo sistema impositivo; di disciplinare la materia delle ritenute, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per alcune categorie di redditi; di dettare norme in materia di versamento d'acconto delle imposte sui redditi e in materia di deducibilità dal reddito complessivo di determinati oneri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, per il conseguimento delle predette finalità, le occorrenti disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Il numero 77 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi; ».

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al numero 80 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei libri, esclusi quelli di antiquariato, di cui al numero 79 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

Il numero 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Art. 3.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella *A*, parte prima, numero 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte seconda, numero 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte seconda, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 4.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

Art. 5.

I numeri 25) e 26) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A.III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, *film*, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24) dell'allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al numero 16, lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per

cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 7.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal numero 1, parte terza - Servizi della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente articolo 2, si applica anche ai contratti di noleggio di *films* posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di *films*, nonchè la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al numero 1, parte terza - Servizi della tabella di cui al precedente comma.

Art. 8.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

Art. 9.

Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si applicano fino alla scadenza del periodo stesso.

Art. 10.

L'imposta generale sull'entrata è da intendersi compresa nella disposizione agevolativa di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, anche relativamente ai corrispettivi dei contratti di subappalto e di fornitura legittimamente stipulati. Non si fa luogo a rimborsi per somme già pagate.

Art. 11.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 34.638 a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato « Jet Fuel IP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.463,80 a lire 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 35.126 a lire 36.402 per quintale.

Art. 12.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 107,13 a lire 112,43 al metro cubo.

Art. 13.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a lire 600.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 11 e 12 sono riservati allo Stato.

Art. 14.

Gli aumenti di aliquota stabiliti con il precedente articolo 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, anche se viaggianti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente articolo 13 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non abbiano ancora assolto il tributo;

b) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

liquori;

acquaviti;

estratti alcoolici;

profumerie alcooliche.

Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto *b*) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 14 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste nello stesso articolo 14 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia di giacenze dei prodotti petroliferi e degli alcoli e prodotti di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente articolo 14, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta sulle quantità dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione d'imposta di

fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 16.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 15.

Art. 17.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a	litri 0,040	lire 10;
fino a	litri 0,100	lire 30;
da	litri 0,200	lire 35;
da	litri 0,250	lire 35;
da	litri 0,350	lire 45;
da	litri 0,375	lire 45;
da	litri 0,500	lire 60;
da	litri 0,700	lire 75;
da	litri 0,750	lire 75;
da	litri 1,000	lire 100;
da	litri 1,500	lire 150;
da	litri 2,000	lire 200;
da	litri 2,500	lire 250;
da	litri 3,000	lire 300.

Art. 18.

Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ancora applicati ai relativi recipienti.

All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della Guardia di finanza.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

L'eventuale rimborso sarà effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse e l'indennità di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti d'imposta, dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'articolo 18.

Art. 20.

Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, da istituti di credito o da sezione o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Art. 21.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per

cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonchè quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; ».

Art. 22.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

Art. 23.

L'importo di spesa previsto al numero 2) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è elevato fino ad un massimo di lire milletrecento milioni per ciascun esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta dovuta, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 25.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere effettuati nel mese di ottobre di ciascun anno e la relativa misura è elevata dal 75 all'85 per cento.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Ai fini del primo versamento d'acconto dovuto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso a tale data.

Resta fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

Art. 26.

Per gli utili percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il credito di imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotto ad un quarto degli utili stessi.

Art. 27.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — PANDOLFI — LA MALFA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO